



**COMUNE DI BOLANO**  
Provincia della Spezia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI**  
**Area 7 - Urbanistica - Ed. Privata - Ambiente**

N. 434 del 14/09/2022

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, CONSISTENTE NELL'AGGIORNAMENTO EX ART. 43 L.R. 36/1997, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIOSANITARIA PER ANZIANI NELL'AREA EX CAPPELLI, MEDIANTE PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 10, L.R. N. 10/2012 E S.M.I.**

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di Settembre, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE**

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia Ambientale" e s. m. e i.;

**RICHIAMATA** la L.R. 10 agosto 2012 n. 32 e s.m.i. "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)" che, in particolare ai relativi articoli 3, 5 e 13 prevede, rispettivamente:

- l'ambito di applicazione della norma attraverso l'individuazione delle tipologie di piano o programma e le rispettive modifiche che hanno un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale da assoggettare alla VAS ed alla Verifica di Assoggettabilità;
- la competenza del Comune, quale Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Verifica di Assoggettabilità dei piani e programmi e delle loro varianti individuate all'art.3, la cui approvazione sia di competenza del Comune stesso;
- la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. dei piani e programmi elencati ai commi 2 e 3, che prevede, qualora attivata, la conclusione della stessa da parte dell'Autorità Competente, attraverso provvedimento motivato di verifica, con efficacia vincolante, che assoggetta o esclude il piano o il programma dalla Valutazione Ambientale Strategica e detta le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale all'uopo consultati;

**CONSIDERATO CHE:**

- con istanza del 12/07/2022 Prot. 7386, la Società Magma s.r.l. del gruppo Villa, con progetto a firma dello Studio Ferrari & Partners, con sede in Piazza Baldini n.7 a Genova, ha presentato formale richiesta per l'attivazione del Procedimento Unico (art. 10, L.R. 10/2012) finalizzato ad acquisire il titolo edilizio abilitativo per la realizzazione di una R.S.A., una Residenza Protetta di 156 posti letto, da realizzare nell'area ex Cappelli, in via Genova, Ceparana;
- l'approvazione del progetto edilizio per la realizzazione di una struttura sociosanitaria residenziale per anziani R.S.A., comporta la contestuale modifica della destinazione urbanistica dell'area, ricadente nel vigente PUC in ambito dei tessuti insediativi urbani a destinazione residenziale, commerciale e produttiva;
- tale attività sarà realizzata da soggetti privati, ma regolata da apposita Convenzione con l'Ente pubblico gestore del servizio (ASL) che ne legittima il riconoscimento di servizio pubblico;
- l'area in oggetto di circa 32.000 mq è identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Bolano al foglio n. 11 mappali n. 379-585-586-675-690-315;
- il sito sul quale viene proposto l'intervento è stato sede di attività industriale e comprende edifici dismessi costituiti da elementi in acciaio con coperture di diversa natura ed un edificio residenziale costruito con materiali tradizionali. La principale criticità è data dalla presenza di un'importante quantità di amianto compatto, in stato di degrado, e piccole quantità di amianto utilizzato per le tubazioni di scarico negli altri edifici. Viene previsto un

procedimento separato, prima dell'inizio dei lavori, per eliminare tutto l'amianto presente nell'area, con i metodi definiti dal DM 6/09/94, previo piano di smaltimento opportunamente approvato dall'ASL Spezzina;

**PREMESSO** inoltre che:

- il Comune di Bolano è dotato di Piano Urbanistico Comunale il cui iter di approvazione si è concluso con la deliberazione n. 15/2015 di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale definitivo ai rilievi contenuti nel voto del Comitato Tecnico Urbanistico della Provincia della Spezia n° 395 in data 02/02/2015, ai sensi dei commi 7 e 8 del previgente art. 40 della L.R. 36/1997 e con la successiva pubblicazione sul BURL del 21/10/2015 dell'avviso di deposito del Piano medesimo a permanente e libera visione del pubblico;
- La disciplina urbanistica dell'area ricadente all'interno di uno SUA (Strumento Urbanistico Attuativo) approvato nel 2005, è normata dall'art.131 - SUA/PP approvati e/o in attuazione: *"Il PUC recepisce integralmente i contenuti e le relative norme urbanistiche ed edilizie dei seguenti Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) approvati anteriormente alla data di adozione del Preliminare di PUC ed individuati con apposita campitura grafica nella tavola SP\_2 del PUC"*; tra l'elenco è compreso anche lo SUA 01 Località Cappelli;

**CONSIDERATO** che:

- Lo SUA non è mai stato attuato, restano pertanto attualmente vigenti i parametri previsti dallo SUA;
- La Società Magma s.r.l. del gruppo Villa ha acquistato all'asta pubblica l'area ex Cappelli, in via Genova, Ceparana, nella quale vorrebbe realizzare una R.S.A., una Residenza Protetta di 156 posti letto;
- La proposta rende necessaria una modifica della destinazione urbanistica dell'area, attualmente a destinazione residenziale, commerciale e produttiva, tramite un aggiornamento del PUC, ai sensi dell'art.43 della L.R. 36/97 e s.m.i., che inquadri l'area in oggetto quale zona per attrezzature di interesse comune, a servizi pubblici o di interesse collettivo;
- la proposta di aggiornamento al piano deve preliminarmente essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 co. 5 della L.R. 36/97 e art. 3 co. 1 lett b e co. 2 della L.R. n. 32 del 10.08.2012;
- la Società Magma s.r.l. del gruppo Villa ha presentato, in concomitanza con gli elaborati di progetto, il Rapporto Preliminare, redatto dallo Studio Ferrari & Partners, con sede in Piazza Baldini n.7 a Genova, al fine di verificare l'assoggettabilità alla V.A.S. del progetto;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30 luglio 2022 ad oggetto "Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, consistente nell'aggiornamento ex art. 43 l.r. 36/1997, per la realizzazione di una struttura residenziale sociosanitaria per anziani nell'area ex Cappelli, mediante procedimento unico ex art. 10, l.r. n. 10/2012 e s.m.i.", con la quale il Consiglio Comunale:

- ha individuato, ai sensi dell'art. 5 L.R. 32/2012, quale autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità l'Ufficio Urbanistica –Edilizia Privata e Ambiente, mentre quale autorità proponente lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP, che in data 12/07/2022 con prot. interno n. 7631 ha trasmesso all'autorità competente la Documentazione necessaria;
- ha approvato il "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS" redatto dello Studio Ferrari & Partners, da cui risulta che l'aggiornamento al PUC non comporta impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 32/2012;
- ha dato mandato all'Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente, di procedere ai fini delle valutazioni ed iniziative di competenza, ai sensi dell'art 13 della L.R. 32/2012 e s.m.i., trasmettendo la documentazione relativa ai soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'autorità competente (Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente) in collaborazione con l'autorità procedente (responsabile SUAP), da consultare al fine di acquisirne i pareri entro il termine di 30 giorni dal ricevimento e specificatamente:
  - Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile;
  - Provincia della Spezia – Servizio Ambiente;
  - ARPAL;
  - ASL5 – Servizio Igiene e Ambiente.

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli espressi, che si allegano quale parte integrante e sostanziale e dei quali si riporta di seguito un estratto:

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale:** il Dirigente del Settore Assetto del Territorio **Regione Liguria**, delegato ai sensi dell'art.2 c.2 dell'accordo tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino alle *"attività tecnico – amministrative legate all'aggiornamento dei PAI vigenti dei bacini regionali e del bacino del fiume Magra"*, ha rilevato che: *"Ai fini della compatibilità dell'aggiornamento del PUC con le Nda del PAI, l'area oggetto di variante interessata dallo SUA proposto dal Comune di Bolano, non ricade in aree vincolate così come mappate nelle tavole allegate al vigente Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico. Il sito in questione, infine, non interferisce con tratti del reticolo idrografico significativo"*;
- **Provincia della Spezia, Settore Territorio, Servizio Ambiente:** *"... per quanto attiene alle matrici acqua, aria, rifiuti, rumore, biodiversità e pianificazione urbanistica, non si rilevano elementi significativi, relativamente alla"*

*verifica di assoggettabilità a VAS per l'intervento in oggetto. Si ricorda tuttavia che, trattandosi di interventi strutturali da realizzarsi in un Comune classificato zona sismica 2, si renderà necessario presentare il deposito sismico del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e LR 29/83 prima dell'avvio dei lavori (con modulistica regionale relativa) presso lo Sportello Unico del Comune di Bolano;*

- **ASL5:** “... si ritiene che la proposta di aggiornamento del PUC non produca impatti ambientali tali da determinare ripercussioni negative per la salute pubblica, pertanto si ritiene che non sia da assoggettare a VAS”;

**CONSIDERATO** che dall'ARPAL non sono state formulate osservazioni nei termini temporali fissati dalla L. 241/90 e s.m.i. e che, in particolare, in difetto di parere espresso da parte dei soggetti interpellati entro 30 giorni dalla richiesta, trova applicazione l'art. 17bis “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici” della L.241/90 e s.m.i. modificata con la L. 124/2015;

**DATO ATTO** pertanto che, essendo trascorso il termine di cui sopra, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., devono ritenersi acquisiti i pareri di tutti i soggetti competenti in materia ambientale interpellati;

**ATTESO** che, per il procedimento di VAS, non risultano formulate ulteriori osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici/Servizi interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i. ed evidenziato che durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione da parte del pubblico è pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente;

**VISTI:**

L'art. 107 del TUEL, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;  
La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  
La Legge Regionale 32/2012 e s.m.i.;  
La Legge 241/90 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 22, in data 31 marzo 2021, di conferma in capo al sottoscritto Ermanno Ciullo dell'incarico di posizione organizzativa per l'assunzione diretta della responsabilità e direzione degli uffici e servizi dell'Area Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente fino al 31 dicembre 2022 e comunque fino a nuovo provvedimento di nomina;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art.147 bis del TUEL, non occorre acquisire il parere di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi dell'Area Economica-Finanziaria, Dr. Diego Ruscelli in quanto il presente provvedimento non comporta l'assunzione di specifico impegno di spesa;

**DETERMINA**

1. Di **APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di **ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica l'aggiornamento al PUC ex art. 43 L.r. 36/1997, per la realizzazione di una struttura residenziale sociosanitaria per anziani nell'area ex Cappelli, mediante procedimento unico ex art. 10, l.r. n. 10/2012 e s.m.i., per i motivi indicati in premessa.
3. Di **STABILIRE** che nelle successive fasi attuative ed esecutive dovranno essere considerate e rispettate le indicazioni dei soggetti competenti indicati in premessa, espresse nei pareri allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nonché le indicazioni contenute nel Documento tecnico preliminare.
4. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento a tutti i soggetti consultati.
5. Di **PROVVEDERE** all'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i., mediante pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente con inserimento:
  - nell'elenco semestrale – sottosezione di primo livello Provvedimenti – sottosezione di secondo livello “Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”;
  - nella sezione “Pianificazione del territorio” – Portale SIT – VAS.
6. Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul BURL, in ottemperanza all'art. 13, comma 7 della Legge regionale 32/2012.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. CIULLO ERMANNO a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Ermanno Ciullo  
*Atto firmato Digitalmente*

**Dati Contabili :**

<b>E/U</b>	<b>Eser.</b>	<b>Cod. Peg</b>	<b>Descrizion e</b>	<b>Fornitore</b>	<b>P.Fin</b>	<b>CUP</b>	<b>CIG</b>	<b>Importo</b>

CIULLO ERMANNO / INFOCERT SPA

IL RESPONSABILE  
FIRMA

*Atto firmato Digitalmente*